

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale –
Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in
Roma il 21 febbraio 2013, ha adottato la
seguente decisione:

COLLEGIO

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Mario Antonio SCINO, Prof. Mauro SFERRAZZA, Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Giuseppe GUALTIERI; Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1. RICORSO DELL'U.S. AGROPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROPOLI/COMPENSORIO NORMANNO DEL 25.11.2012 - (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 6.12.2012)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno), e per l'effetto, in annullamento della decisione impugnata ripristina il risultato del campo.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMI 1E 2, C.G.S. A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012-2013 ED AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO PESOLI EMANUELE E DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 5, C.G.S. PER L'ILLECITO SPORTIVO A PROPRIO VANTAGGIO DA GERVASONI CARLO IN OCCASIONE DELLA GARA SIENA/VARESE DEL 21.5.2012 (nota n. 537/1075pf11-12/SP/blp del 25.7.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

La C.G.F. rinvia a data da destinarsi.

3. RICORSO DELL'A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI €5.000,00, INFLITTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI SAVINO DALENO E ANTONIO CICCARONE IN RELAZIONE ALLA GARA VIRIBUS UNITIS/IRSINESE CALCIO DEL 25.4.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2949/1058PF11-12AM/SP/SEG. DEL 19.11.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 62/CDN del 30.1.2013)

4. RICORSO CALC. SAVINO DALENO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 7, COMMA 1 E 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRIBUS UNITIS/IRSINESE CALCIO DEL 25.4.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2949/1058PF11-12AM/SP/SEG. DEL 19.11.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 62/CDN del 30.1.2013)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi n. 3 e n. 4 in un unico appello, li respinge.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Manda alla Procura Federale per la trasmissione degli atti del fascicolo all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 3 della legge 401/1989.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 21 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete